

**STATUTO ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA  
SENTIERI  
Educativi e sociali**

**Art. 1 – Costituzione Denominazione e sede**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile nonché dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante il "Codice del Terzo settore", è costituita, un'associazione che assume la denominazione "SENTIERI EDUCATIVI E SOCIALI Ente del Terzo Settore" o, in breve, "SENTIERI E.T.S. " ( NB la denominazione non mi pare in linea )

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Ente del Terzo Settore o E.T.S.(obbligo di legge )

L'associazione ha sede legale in Via Cesare Balbo 27 20136 Milano.

L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserva o capitale, durante la vita dell'associazione fermo, in ogni caso, quanto disposto dal comma 3 lettere a)-e) dell'articolo 8 del D.Lgs. 117\17 .

• **Art. 2 – Durata- Disposizioni regolatrici**

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa è disciplinata dall'atto costitutivo e dal presente Statuto fermo eventualmente il Regolamento di cui alla lettera g) dell'articolo 25 D.Lgs 117\17 che l'Assemblea dovesse deliberare.

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati.

**Art. 3 – Scopo ed attività**

Ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs 117\2017, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- la lettura, e la diffusione della cultura a mezzo di libri, quali strumenti centrali per la crescita culturale e lo sviluppo economico della collettività;
- l'integrazione multiculturale fra cittadini italiani e residenti extracomunitari, attraverso la condivisione delle rispettive culture alimentari, iniziative ed attività editoriali, produzioni video.

A tal fine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del citato D.Lgs 117\2017 l'Associazione svolge le seguenti attività in via principale :

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- b) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Considerate le suindicate finalità, e le elencate attività, l'Associazione si propone di esercitare anche ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 117\2017 e nei limiti ivi stabiliti ed indicati

- attività volte ad insegnare un approccio imprenditoriale nel mondo del no profit, che permetta ai soggetti del terzo settore, ove possibile, di contribuire all'autofinanziamento delle proprie attività, attraverso:

- azioni di promozione culturale di modelli gestionali innovativi finalizzati alla autosostenibilità economica delle attività sociali no profit ("*profit per il no profit*") ;

- attività di affiancamento/accompagnamento dei soggetti del terzo settore che vogliono transitare da un modello di servizio puro a quello di impresa sociale. L'Associazione, si propone di

- promuovere campagne politiche, incontri, corsi, convegni, seminari e azioni di

divulgazione ;

- organizzare incontri fra cittadini italiani e residenti extracomunitari durante i quali

condividere cibo, esperienze, informazioni, ed eventi collettivi in collaborazione con le

Comunità di extracomunitari.

In tutte le sue attività ( come anche nella composizione dei suoi organismi direttivi) l'associazione si propone di mettere in atto la parità di genere.

#### **Art. 4 - Soci**

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e\o gli enti riconosciuti e non -nei limiti di legge- che condividono gli scopi dell'associazione e le finalità sociali e intendono partecipare fattivamente alle sue attività. Con enti aventi finalità convergenti è anche possibile definire accordi di collaborazione sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali.

#### **Art. 5 - Ammissione del socio**

Chiunque intenda essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, con domanda scritta presentata all'indirizzo di p.e.c. risultante dal sito dell'associazione, avente il seguente contenuto : nome cognome , luogo e data di nascita , codice fiscale , residenza effettiva attività professionale o lavorativa esercitata , esperienza nel terzo settore e numero di ore che si è disponibili a dedicare alle attività associative; per gli enti occorre indicare la denominazione e la sede , il codice fiscale e\o la partita IVA, eventualmente il numero di iscrizione al registro delle persone giuridiche e\o quello al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, e ove sussistente quello presso il registro

delle imprese , l'attività esercitata il numero dei soggetti muniti di rappresentanza legale , l'indicazione del soggetto che , conformemente alle regole di governance dell'ente è stato delegato ad intrattenere rapporti con l'Associazione . Tutte le domande devono recare l'impegno ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione, nonché un indirizzo P.E.C. cui dovranno essere indirizzate le comunicazioni . Il consiglio direttivo potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Il consiglio direttivo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, potrà rigettare la domanda con provvedimento motivato inviato all'indirizzo P.E.C. del richiedente quale risultante dalla domanda. In mancanza di una decisione di rigetto la domanda è automaticamente accettata con decorrenza dallo spirare del sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la domanda di ammissione di cui sopra. .

In caso di rigetto l'interessato nei sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione potrà chiedere il riesame della domanda cui dovrà provvedere l'assemblea alla prima deliberazione utile per cui sia convocata. Di tale assemblea per estratto a cura del consiglio direttivo sarà comunicato l'esito sempre via P.E.C. all'aspirante socio. Qualora la domanda sia rigettata anche dall'assemblea essa dovrà intendersi definitivamente respinta .

Quando invece la domanda sia stata accolta l'aspirante socio acquisirà la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci a seguito del versamento della quota associativa determinata dal Consiglio direttivo.

Ai fini del corretto funzionamento dell'Associazione si distinguono i

**Soci fondatori:** tali essendo le sole persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo ;

**Soci ordinari:** sono soci ordinari le persone fisiche e gli enti che aderiscono all'associazione condividendone le finalità e versando la quota associativa annuale stabilita dal consiglio;

**Soci onorari:** sono soci onorari le persone fisiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione che vengano nominati per delibera del consiglio direttivo all'unanimità , ed esentati da qualsiasi onere.

La quota associativa è intrasmissibile-

#### **Art. 8 - Diritti e doveri dei soci -**

I soci fondatori ed ordinari dell'associazione hanno il diritto di:

- I. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- II. essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- III. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- IV. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto

economico – finanziario, consultare i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo ;

- V. votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

In particolare i soci fondatori hanno il diritto di designare tra essi la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo tra cui dovrà essere eletto anche il Presidente dell'Associazione , hanno il diritto di designare il tesoriere , e la maggioranza dei componenti l'organo di controllo .

2. I soci fondatori ed ordinari hanno il dovere di:

- I. rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti;
- II. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- III. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

I soci onorari svolgeranno attività di promozione dell'Associazione unicamente partecipando alle relative manifestazioni e saranno testimoni dell'impegno e della dedizione dell'Associazione e dei suoi organi agli obiettivi prefissi , sono sprovvisti tuttavia di elettorato attivo e passivo e possono essere chiamati a far parte del consiglio direttivo unicamente su designazione dei soci fondatori.

#### **Art. 9 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota sociale. La decadenza deve essere comunque dichiarata dall'assemblea, su richiesta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- esclusione: l'assemblea delibera l'esclusione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, unicamente per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

#### **Art. 10 - Organi Sociali**

Gli organi dell'associazione sono:

- I. Assemblea dei soci;
- II. Consiglio direttivo;
- III. Presidente;
- IV. L'Organo di Controllo
- V. Il Revisore legale dei conti

#### **Art. 11 - Assemblea**

L'assemblea è composta dai tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in mancanza dal soggetto designato dai soci riuniti a maggioranza dei due terzi .

Essa è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione ovvero in caso di impedimento da avviso sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il consiglio mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (all'indirizzo che risulti dal libro dei soci), , oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione oppure mediante pubblicazione sul sito internet.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci.

I voti in assemblea sono espressi per alzata di mano salvo quanto infra nel caso di partecipazione con strumenti di telecomunicazione.

Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo sono attribuiti due voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati fintanto che l'associazione avrà un numero di associati inferiore a cinquecento, e di cinque associati laddove tale numero sarà superiore . Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

E' espressamente consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota dato si atto che il luogo di verbalizzazione sarà quello in cui si trovano presidente e segretario dell'assemblea .

E' vietato il voto per corrispondenza .

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario ai sensi di legge, riportato sui libri sociali e conservato presso la sede dell'associazione . I soci possono a loro spese prendere visione ed estrarre copie dei verbali.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per le ipotesi di cui f) , g) ed h) dell'articolo 25 del D.Lgs 117\2017 così come indicate nelle lettere f) g) ed h) del seguente articolo 12 .

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno un terzo degli aventi diritto di voto .

### **Art.12 - Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati a mente dei precedenti articoli 8 e 9;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge o da dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

### **Art. 13- Svolgimento dei lavori assembleari**

L'assemblea è presieduta dal Presidente come sopra ..

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. Quanto previsto dalla legge le funzioni di segretario saranno svolte da notaio.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Fermo quanto previsto dal presente statuto, ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

### **Art. 14 - Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Esso è eletto dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto dall'articolo 8 di questo statuto , ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti. I Primi amministratori saranno nominati in sede di atto costitutivo .

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono automaticamente qualora si rendano assenti assenti ingiustificati alla convocazione del consiglio direttivo per tre volte consecutive.

L'assunzione della carica è subordinata alla ricorrenza dei requisiti di onorabilità , professionalità ed indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative

del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. Inoltre non possono assumere la carica di componente l'organo amministrativo quei soggetti che rivestano cariche amministrative in Enti del Terzo Settore svolgenti attività analoghe o affini a quelle esercitate dall'Associazione.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza spetta al Presidente ed al Vice Presidente e a quegli amministratori cui lo stesso sia affidato, in via congiunta o disgiunta dall'Assemblea in sede di nomina .

Il potere di rappresentanza è generale.

Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e almeno un vice Presidente nel rispetto delle previsioni dell'articolo 8.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 4 mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ultima circostanza la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e soci dell'associazione e\o esperti interni all'associazione sprovvisti di voto. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo:

- a) compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- b) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo da presentarsi entro il 10 dicembre di ogni anno ;
- c) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo da presentarsi entro il 30 aprile di dell'anno successivo all'esercizio interessato;
- d) determina le e linee di indirizzo dell'Associazione promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone ogni spesa;
- e) elegge il/la Presidente e il/la vice Presidente nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 9 ;
- f) nominare il Segretario (eventualmente anche con funzioni di Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non membri purchè tra i soci fondatori o ordinari;
- g) accoglie o respingere le domande degli aspiranti soci;
- h) assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

i) istituisce gruppi o sezioni di lavoro e nomina i loro coordinatori; questi possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

l) redige, ed eventualmente pubblicizza comunicati stampa, documenti, elaborati, studi e può delegare uno o più componenti a tale funzione

5. Il Consiglio direttivo può delegare al/alla Presidente o a un comitato composto da almeno un terzo dei suoi componenti l'ordinaria amministrazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. E' vietata ogni forma di delega .

La carica si perde per morte , dimissioni o revoca.

La morte e le dimissioni hanno effetto immediato . Il Consiglio decade ove vengano meno la maggioranza dei suoi componenti.

La revoca è adottata dall'assemblea dei soci solo per giusta causa.

Morte , dimissioni e revoca producono effetti immediati e quando riguardino uno o più componenti senza che però determinino la caduta dell'intero consiglio esse obbligano i membri superstiti a convocare senza indugio l'assemblea per la sostituzione degli amministratori venuti meno, escluso ogni potere di cooptazione . Nelle more della nomina dei nuovi amministratori i superstiti provvedono alla sola amministrazione ordinaria. I nuovi nominati scadono comunque con quelli superstiti e sono rieleggibili.

#### **Art. 15 – Presidente- Vicepresidente – Segretario**

1. Il/la Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione

2. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il/la Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

3. Il/la Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Il segretario dà esecuzione materiale alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza dell'Associazione e quando incaricato anche come Tesoriere cura la contabilità di prima necessità dell'Associazione è incaricato della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente.

#### **Art. 16 - Organo di controllo**

L'assemblea nomina un organo di controllo a sua scelta o monocratico o composta da tre membri quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque deno- minate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

.L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. In tal caso l'organo di controllo non decadrà automaticamente restando in carica sino a scadenza naturale del suo mandato .

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 117\17 .

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi consecutivi , è rieleggibile, e cessa al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo degli esercizi di cui supra.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nei casi in cui non sia obbligatorio l'Assemblea può comunque nominare un organo di controllo a mente di quanto precede.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del citato D.Lgs 117\17 ed alle previsioni dell'articolo 3 di questo statuto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117\17 .

Il bilancio sociale darà atto degli esiti del monitoraggio svolto a mente di quanto precede.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 18 – Revisore legale dei conti**

Salvo quanto previsto nel precedente articolo nel caso di affidamento del controllo contabile all'organo di controllo , L'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al precedente comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. In tal caso il revisore contabile non decadrà automaticamente restando in carica sino a scadenza naturale del suo mandato .

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi

dell'articolo 10.

### **Art. 19 – Conflitto di interessi – Responsabilità – Denuncia al Tribunale e compensi**

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, nel caso in cui l'Associazione abbia più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del D.Lgs 117\17 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### **Art. 20 - Risorse economiche**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) donazioni e lasciti testamentari;
- c) rendite patrimoniali;
- d) attività di raccolta fondi;
- e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

### **Art. 21 - Beni**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati in un inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.

### **Art. 22 - Scritture contabili e bilancio**

L'esercizio sociale è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio consuntivo è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio cui esso si riferisce. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo Statuto

#### **Art. 23 - Bilancio sociale**

.Qualora l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D.Lgs 117\17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Qualora l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 D.Lgs 117\17 cui aderirà gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti non- ché agli associati.

#### **Art. 24 - Pubblicità e trasparenza**

Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

#### **Art. 25 - Personale retribuito**

L'associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà remunerato ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 26 - Scioglimento**

L'Associazione si scioglie nei casi previsti dalla legge ovvero per delibera dell'assemblea dei soci . L'assemblea che dichiara lo scioglimento o che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento nomina uno o più liquidatori cui verranno assegnati i poteri strattamente connessi alle attività di liquidazione .

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117\17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale

competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**Art. 27- Norme di rinvio e disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di Associazioni non riconosciute con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017.